

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2233)	211
PRESIDENTE	211
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (<i>Modificato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (1852-B)	212
PRESIDENTE	212, 214, 216
BERNARDI, <i>Relatore</i>	212
DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> . 213, 214,	216
MASCHIELLA	212
MATTEINI	213
MEDI	213
ZANINI	216
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	217

La seduta comincia alle 11.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato)*.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali (2233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2233, recante: « Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente abbiamo ascoltato la relazione dell'onorevole Matteini.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

È elevato a cento milioni di lire il limite massimo stabilito dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (Modificato dal Senato) (1852-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1852-B: « Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica », approvato dalla Camera nella seduta dell'8 novembre 1973 e modificato dalla X Commissione permanente (Industria, Commercio, Turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 novembre 1973.

Il Senato lo ha trasmesso alla Camera il 6 dicembre 1973.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole relatore.

BERNARDI, *Relatore*. Il testo approvato dalla nostra Commissione prevedeva, nella prima e nella seconda fase delle decisioni, concernenti la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, l'intervento del CIPE. Il Senato, con una modifica apportata all'articolo 3 del provvedimento in esame, ha disposto che nella riunione del CIPE, sia presente anche il presidente della giunta della regione interessata. Si tratta di un emendamento che non muta nella sostanza quanto già deliberato dalla Camera. Quanto alla modifica introdotta all'articolo 4, si tratta di una precisazione per cautelare meglio; oltre che la salute, anche l'ambiente.

L'emendamento più importante apportato dalla Commissione industria del Senato concerne l'ultimo comma dell'articolo 6. In base al primo comma dello stesso articolo 6 del

disegno di legge in esame si fa obbligo all'ENEL di costruire, intorno ad ogni centrale termoelettrica, una doppia rete di rilevamento chimico e meteorologico, allo scopo di prevenire ogni forma di inquinamento. In particolare la nostra Commissione aveva introdotto una norma in base alla quale si fa obbligo allo stesso ENEL di adottare le misure di prevenzione in questione qualora risulti la presenza al suolo di anidride solforosa superiore allo 0,10 parti per milione, come media nelle 24 ore. La corrispondente Commissione del Senato ha ora approvato una norma aggiuntiva, tendente a far scattare l'allarme dell'ENEL anche qualora il suddetto rilevamento di anidride solforosa fosse superiore allo 0,25 parti per milione nella mezz'ora. In tal modo i rilievi da parte dell'ente interessato dovranno essere effettuati almeno ogni mezz'ora.

L'ultima modifica del Senato concerne l'articolo 8; si tratta di una precisazione formale.

Pertanto, trattandosi di modifiche non sostanziali, il relatore prega gli onorevoli colleghi di accoglierle, votando favorevolmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

MASCHIELLA. A nome del gruppo comunista, desidero chiarire che, nel complesso, il provvedimento in discussione prevede una accelerazione del meccanismo di procedura della localizzazione delle centrali.

Taluni hanno affermato che, con l'entrata in vigore del disegno di legge in esame, non si costruiranno più centrali elettriche; ma non si tratta che di una battuta scherzosa. In fondo, il provvedimento in questione recepisce talune osservazioni e sollecitazioni che la Commissione ha costantemente sottolineato negli ultimi anni. Infatti, il piano nazionale dell'energia elettrica, di cui si parla nell'articolo 2 del disegno di legge in discussione, viene elaborato di concerto con i rappresentanti delle regioni interessate e rappresenta un fatto assolutamente nuovo nel nostro paese, sia nella sostanza che nella metodologia. La mancanza di un tale piano nazionale viene avvertita specialmente nel momento attuale, in seguito alla crisi energetica. In Italia, infatti, abbiamo soltanto dei programmi di intervento da parte di singole aziende come l'ENI, il CNEN ed altre, ma non dei programmi nazionali. Questi ultimi, tra l'altro, presuppongono una visione generale del pro-

blema, un collegamento reciproco con l'attività delle industrie del settore dell'energia. Oggi, in realtà, manca tale coordinamento e tutto è lasciato all'iniziativa del Ministero dell'industria e commercio. Se esiste la volontà politica, si potrà creare un piano dell'energia di grandi proporzioni e di grande efficacia, sia per quanto riguarda la ricerca scientifica, sia per quanto riguarda il coordinamento delle attività produttive. Nel nostro paese abbiamo delle energie che non sono sfruttate completamente. Ho letto oggi sui giornali, con grande meraviglia, che due imprese italiane hanno vinto la gara di appalto per la costruzione di due centrali nucleari, in concorrenza con l'industria inglese e quella tedesca. In taluni settori, invece, noi ancora paghiamo dei costosissimi *know how* per brevetti della General Electric e della Westinghouse, per esempio. Pertanto, il piano nazionale dell'energia ha una enorme importanza. Così come ha notevole importanza la partecipazione attiva delle Regioni, mediante un loro contributo alla elaborazione di linee generali. Ho letto sui giornali che la regione Marche non vuole sul proprio territorio centrali termoelettriche. Dai documenti dell'ENEL, però, risulta che le Marche sono tributarie dell'80 per cento dell'energia elettrica che consumano. Infatti, le loro centrali idroelettriche, utilizzate nei periodi di punta, non sono sufficienti al fabbisogno. Quindi, se alla regione Marche sarà sottoposto un piano serio per la soluzione di tale problema, essa certamente valuterà con attenta considerazione la dislocazione e la localizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica.

Una seconda osservazione riguarda i rapporti di tipo nuovo che vengono instaurati fra il Ministero dell'industria e commercio, l'ENEL e gli enti locali. La mia parte politica ha sempre criticato l'azione del suddetto dicastero al riguardo, ma ciò non sarebbe avvenuto se l'azione dell'ENEL, sempre preponderante, fosse stata corretta e giusta nei suoi interventi. Abbiamo delle serie riserve sul funzionamento dell'ENEL. Noi avevamo proposto metà degli interventi a carico dell'ENEL e metà a carico del Governo. Do atto al ministro De Mita, di avere chiamato a collaborare con il Governo le regioni ed i comuni, avviando a soluzione un problema, sul quale erano sorti molti contrasti: il problema dell'elettrodotto non poteva essere risolto entro due mesi se non fosse intervenuto prontamente il Ministero, e questo non avesse richiesto la cooperazione dei comuni in-

teressati. È dunque importante sia la rivalutazione politica del Ministero, sia la stretta cooperazione fra Ministero, ENEL, regioni ed enti locali.

Una terza considerazione positiva riguarda l'articolo 6 del disegno di legge in discussione, e cioè la presentazione di un progetto urbanistico — non solo da parte dell'impresa — che preveda opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Anche quello dell'inquinamento è un discorso estremamente importante, e l'essere arrivati ad una sua prima soluzione mediante un provvedimento legislativo fa onore a tutte le forze politiche presenti nel Parlamento, ed in particolare alla nostra Commissione. A causa dell'attuale forte aumento del prezzo del petrolio dovranno essere riveduti bene molti vecchi progetti, concernenti il carbone e le ligniti, nonché il metano. Infatti, essi erano stati scartati perché valutati non competitivi. Ma oggi tali progetti potrebbero rivelarsi competitivi col petrolio.

Concludendo il mio intervento, affermo che il provvedimento in esame accoglie moltissime proposte che la Commissione aveva già fatto proprie. Ribadisco però l'astensione del mio gruppo poiché rimangono valide le nostre riserve sulla facoltà data al CIPE di surrogarsi ai poteri propri della regione.

MEDI. Per quanto riguarda la modifica del Senato all'articolo 6, è doveroso fare una precisazione. In pratica, la misura dello 0,25 parti per milione nella mezz'ora è aleatoria ed imprecisa e varia lievemente a seconda dei dati tecnici. Pertanto, occorre attenuarne il rigore nell'applicazione concreta. Si tratta di un eccesso di prudenza. Occorre, quindi, molto buon senso, poiché tecnicamente la misura avrebbe un significato un po' complesso. Con tale riserva, sono favorevole, nella sostanza, al disegno di legge in esame così come è stato modificato dal Senato.

DE MITA, *Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato*. Sono d'accordo con lei, onorevole Medi. Tuttavia, in sede di discussione al Senato, alcuni scienziati hanno richiamato la legge n. 611, là dove si fa riferimento allo 0,25 parti per milione, e perfino a punte dello 0,30 parti per milione.

MATTEINI. Sulla modifica apportata dal Senato all'articolo 3 ho delle perplessità. Secondo tale emendamento, in mancanza di una decisione della regione, potrà intervenire successivamente, in sede CIPE, il presidente della giunta regionale.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

Quindi, mi domando con quali elementi di giudizio possa intervenire a Roma il presidente di un governo regionale, quando precedentemente non ha voluto prendere una decisione al riguardo.

PRESIDENTE Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DE MITA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. L'osservazione dell'onorevole Matteini sembra logica. Tuttavia, se la regione non decide, non credo sia per inerzia, nel qual caso il suo discorso, onorevole Matteini, sarebbe validissimo. Ho grande fiducia, però, — ed in questo concordo con l'onorevole Maschiella — nella capacità degli organi locali a decidere sulle questioni che li riguardano. Temo che la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica susciterà, almeno nella fase iniziale, dei notevoli problemi. Il presidente di una regione, sollecitato da pressioni e da contrasti locali esistenti in qualunque zona venga prescelta, potrebbe essere paralizzato nella sua azione. In proposito abbiamo degli esempi concreti non molto remoti. E la stessa struttura regionale che consente condizionamenti e pressioni di tale genere, per cui non sempre è possibile decidere con serenità ed obiettività. A mio avviso, quindi, l'esame del problema nella riunione del CIPE, insieme con il presidente della Giunta regionale, — ed io ipotizzo che sia questo il caso più frequente, — consente di eliminare ogni pressione che possa avvenire a livello locale. Pertanto, la presenza del suddetto presidente a Roma non è un premio per chi non ha deciso per inerzia, ma è un utile contributo alla soluzione di un problema di assetto territoriale, su indicazioni suggerite dalla stessa regione interessata. Su tale meccanismo di procedura, del resto, come gli onorevoli colleghi ricordano, già la Commissione si era divisa in sede di votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Mi sia consentito aggiungere, onorevole ministro, che il presidente della giunta regionale, partecipando alla riunione del CIPE, ha una maggiore possibilità di decidere sul piano di assetto territoriale, superando quei contrasti che sono inevitabili in sede locale. A parte, naturalmente il valore dell'esame istruttorio. In sostanza, la regione può decidere meglio, con la copertura e la forza politica del CIPE, anche contro l'eventuale immobilismo che può derivare dalle spinte contrastanti locali.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Sulla base dei programmi e della indicazione delle aree geografiche di cui all'articolo 2, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale, su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'Enel, determinano entro 3 mesi l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento degli impianti termoelettrici tenendo conto delle esigenze tecnico-economiche che condizionano la localizzazione degli impianti stessi nonché le norme a tutela della salute e dell'ambiente.

Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma decide la regione entro i successivi due mesi.

In mancanza della decisione della regione prevista dal comma precedente, il CIPE determina la localizzazione e la notifica al comune interessato.

La determinazione della localizzazione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione, nell'ipotesi in cui l'area localizzata, in ogni caso fuori del centro abitato, non abbia una destinazione industriale.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, che sarà effettuata dalla regione o dal CIPE al comune interessato, dell'avvenuta determinazione della localizzazione, il comune deve adottare gli atti necessari per adattare gli strumenti urbanistici comunali alla variante autorizzata e stipulare la convenzione di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Le licenze edilizie che si renderanno necessarie per l'attuazione del progetto delle centrali saranno rilasciate dal comune entro 30 giorni dalla presentazione del progetto da parte dell'Enel anche nel caso in cui non fosse ancora intervenuta l'approvazione della variante da parte della regione.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Sulla base dei programmi e della indicazione delle aree geografiche di cui all'articolo 2, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale, su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'Enel, determinano entro 3 mesi l'area destinata alla costruzione o all'ampiamiento degli impianti termoelettrici tenendo conto delle esigenze tecnico-economiche che condizionano la localizzazione degli impianti stessi nonché le norme a tutela della salute e dell'ambiente.

Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma decide la regione entro i successivi due mesi.

In mancanza della decisione della regione prevista dal comma precedente, il CIPE, con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale competente per territorio, determina la localizzazione e la notifica al comune interessato.

La determinazione della localizzazione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione, nell'ipotesi in cui l'area localizzata, in ogni caso fuori del centro abitato, non abbia una destinazione industriale.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, che sarà effettuata dalla regione o dal CIPE al comune interessato, dell'avvenuta determinazione della localizzazione, il comune deve adottare gli atti necessari per adattare gli strumenti urbanistici comunali alla variante autorizzata e stipulare la convenzione di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Le licenze edilizie che si renderanno necessarie per l'attuazione del progetto delle centrali saranno rilasciate dal comune entro 30 giorni dalla presentazione del progetto da parte dell'Enel anche nel caso in cui non fosse ancora intervenuta l'approvazione della variante da parte della regione.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

I progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica e della relativa rete di trasporto ad alta tensione debbono essere presentati dall'Enel al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da adeguata documentazione tecnica, del piano delle infrastrutture primarie e secondarie e con la particolareggiata indicazione delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente, ivi compresi i sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in base alle norme di cui al successivo articolo 6.

La realizzazione delle opere di cui al comma precedente e i relativi oneri sono a carico dell'Enel.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro due mesi, all'istruttoria per la parte di sua competenza, chiedendo il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichità, nonché il parere della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, integrata dal Presidente della regione interessata e da due componenti del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Per gli impianti nucleari restano ferme le disposizioni del Capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

I progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica e della relativa rete di trasporto ad alta tensione debbono essere presentati dall'Enel al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da adeguata documentazione tecnica, del piano delle infrastrutture primarie e secondarie e con la particolareggiata indicazione delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente, anche in riferimento ai rumori, alle vibrazioni e alle acque e ivi compresi i sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in base alle norme di cui al successivo articolo 6.

La realizzazione delle opere di cui al comma precedente e i relativi oneri sono a carico dell'Enel.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro due mesi, all'istruttoria per la parte di sua competenza, richiedendo il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichità, nonché il parere della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, integrata dal Presidente della regione interessata e da due componenti del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Per gli impianti nucleari restano ferme le disposizioni del Capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Intorno ad ogni centrale termoelettrica che sarà costruita ai sensi della presente legge deve essere installata da parte dell'Enel una doppia rete di rilevamento chimico e meteorologico con terminali doppi, di adeguata densità ed estensione, atta a rilevare la concentrazione al suolo degli inquinanti emessi dall'impianto stesso.

Dovranno essere altresì installate adeguate strumentazioni di rilevamento delle perturbazioni termiche nelle acque e dell'intensità dei rumori provocati dal funzionamento delle centrali stesse.

La rete di cui al primo comma è costituita da apparecchi misuratori che rendano possibili rilevamenti continui e sistematici, con l'immediata trasmissione dei risultati ai due terminali, nonché da un idoneo sistema di elaborazione statistica dei dati.

Uno dei due terminali è a disposizione degli enti locali interessati, che hanno comunque libero accesso sia alla rete che al secondo terminale affidato all'Enel così come alle strumentazioni di cui al secondo comma.

Ove da tali rilevamenti risulti in particolare la presenza al suolo di anidride solforosa superiore allo 0,10 parti per milione come media nelle 24 ore, è fatto obbligo all'Enel di adottare ogni immediato accorgimento perché l'inquinamento rientri nei limiti suddetti.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Intorno ad ogni centrale termoelettrica che sarà costruita ai sensi della presente legge deve essere installata da parte dell'Enel una doppia rete di rilevamento chimico e meteorologico con terminali doppi, di adeguata densità ed estensione, atta a rilevare la concentrazione al suolo degli inquinanti emessi dall'impianto stesso.

Dovranno essere altresì installate adeguate strumentazioni di rilevamento delle perturbazioni termiche nelle acque e dell'intensità dei rumori provocati dal funzionamento delle centrali stesse.

La rete di cui al primo comma è costituita da apparecchi misuratori che rendano possibili rilevamenti continui e sistematici, con l'immediata trasmissione dei risultati ai due

terminali, nonché da un idoneo sistema di elaborazione statistica dei dati.

Uno dei due terminali è a disposizione degli enti locali interessati, che hanno comunque libero accesso sia alla rete che al secondo terminale affidato all'Enel così come alle strumentazioni di cui al secondo comma.

Ove da tali rilevamenti risulti in particolare la presenza al suolo di anidride solforosa superiore allo 0,10 parti per milione come media nelle 24 ore e superiore allo 0,25 parti per milione nella mezz'ora, è fatto obbligo all'Enel di adottare ogni immediato accorgimento perché l'inquinamento rientri nei limiti suddetti.

ZANINI. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Sono favorevole all'articolo in esame, nel testo modificato dal Senato, ma vorrei che si arrivasse presto alla revisione della legge n. 615. In occasione della discussione del provvedimento legislativo speciale su Venezia emersero delle posizioni contrastanti tra le diverse parti politiche, e non si giunse a risultati positivi. Sorsero equivoci di varia natura; tra l'altro, vi fu confusione perfino sul significato del termine laguna. Pertanto, anche in sede di localizzazione delle centrali elettriche, si potrebbe arrivare a tale confusione. A mio avviso va dunque risolto in modo radicale il problema degli inquinamenti e quindi va riveduta in modo particolare la legge n. 615.

DE MITA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Siamo consapevoli, onorevole Zanini, che occorre modificare talune norme della legge n. 615 da lei citata, al fine di rendere maggiormente efficace il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 7 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

Per la localizzazione e la costruzione dell'impianto per il trasporto dell'energia elettrica a 380 kV Poggio a Caiano-Roma Nord, già autorizzato dal CIPE, si applicano le norme degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, sostituito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Ministero dei lavori pubblici.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Per la localizzazione e la costruzione dell'impianto per il trasporto dell'energia elettrica a 380 kV Poggia a Caiano-Roma Nord, già autorizzato dal CIPE, si applicano, limitatamente agli atti della procedura ancora da compiere, le norme degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, sostituito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Ministero dei lavori pubblici.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

DISEGNO DI LEGGE. « Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali » (n. 2233).

Presenti	26
Votanti	19
Astenuti	7
Maggioranza	10
Voti favorevoli	17
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Balzamo, Bernardi, Biagioni, Calabrò, Capra, Caroli, Colucci, Costamagna, Erminero, Fagone, Fioret, Marchio, Matteini, Medi, Misasi, Tocco, Zanini.

Si sono astenuti:

Bastianelli, Brini, Catanzariti, Damico, Maschiella, Niccoli, Talassi Giorgi Renata.

DISEGNO DI LEGGE: « Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica » (n.1852-B).

Presenti	26
Votanti	17
Astenuti	9
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Balzamo, Bernardi, Biagioni, Capra, Caroli, Colucci, Costamagna, Erminero Fagone, Fioret, Matteini, Medi, Misasi, Tocco, Zanini.

Si sono astenuti:

Bastianelli, Brini, Calabrò, Catanzariti, Damico, Marchio, Maschiella, Niccoli, Talassi Giorgi Renata.

La seduta termina alle 12.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO